



ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, l'Associazione denominata: "**ONG HRD**"

La variazione di sede legale non comporta modifica, ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

ART.2

(Finalità)

1. L'Associazione è apolitica, apartitica e indipendente: non ha scopo di lucro, non si appoggia ad alcun partito politico e rifugge da qualsiasi propaganda che abbia rapporti con qualsiasi idea politica e religiosa. Ha finalità di solidarietà sociale e solidale. È una libera associazione di studiosi, ricercatori e sperimentatori, di persone fisiche, giuridiche ed Enti, e persegue le finalità di cui al comma 3 del presente Articolo.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) Il benessere degli individui e il sostegno delle persone in difficoltà.
- b) La tutela ed il rispetto dei diritti del fanciullo.
- c) Il riconoscimento della dignità e del valore di tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, alla libertà, alla giustizia e alla pace nel mondo, per poter promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà.
- d) L'utilizzo dello scambio, della banca del tempo, dell'uso di crediti universali denominati International Human Credits, così come di altre forme libere di permuta, per la contropartita alle attività prestate, in forma volontaria, libera, e gratuita da parte delle figure con cui si interfaccia.
- e) La protezione del territorio, come patrimonio culturale e patrimonio naturale, evoluzione della vita sociale ed economica e come territorio nativo.
- f) Lo sviluppo della Banca del Credito Umano, l'uso dei crediti quale strumento di scambio e la Vera Economia, la destinazione delle entrate alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- g) La libertà della scelta di cura.
- h) Il riconoscimento delle minoranze etniche e sociali dei nativi italici.
- i) In linea con la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni e in particolare dei seguenti articoli 4, 5, 6 e 7:

Articolo 4: I popoli indigeni, nell'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione, hanno diritto all'autonomia o all'autogoverno nelle questioni riguardanti i loro affari interni e locali, come anche a disporre dei modi e dei mezzi per finanziare le loro funzioni autonome.

Articolo 5: I popoli indigeni hanno diritto a mantenere e rafforzare le loro particolari istituzioni politiche, giuridiche, economiche, sociali e culturali, pur mantenendo il loro diritto a partecipare pienamente, se scelgono di farlo, alla vita politica, economica, sociale e culturale dello Stato.

Articolo 6: Ogni persona indigena ha diritto ad una nazionalità.

Articolo 7:



1. Le persone indigene hanno diritto alla vita, all'integrità fisica e mentale, alla libertà e alla sicurezza personale.
 2. I popoli indigeni hanno il diritto collettivo a vivere in libertà, pace e sicurezza come popoli distinti e non devono essere soggetti ad alcun atto di genocidio o qualsiasi altro atto di violenza, ivi compreso il trasferimento forzato di bambini dal gruppo di appartenenza ad altro gruppo.
- l) La ricerca, lo studio, la sperimentazione e l'utilizzo di forme di energia naturali (Free Energy) nel rispetto dell'ambiente e della salute, diversificate secondo l'habitat in cui vengono ricercate.
 - m) La difesa e la protezione di qualsiasi bene patrimoniale, strumentale o naturale che si configurano come necessari al sostentamento più che decoroso di una comunità, di un singolo individuo, di una famiglia o di una qualsiasi attività esercitata in conformità ai principi sociali e al rispetto dei diritti umani in tutte le sue forme.
 - n) L'esercizio, in manifestazione dell'acquisita personalità giuridica collettiva, di ogni e qualsiasi azione di supporto e sostegno legale in difesa di atti perpetrati da Stati, gruppi o singoli individui tesi a sopprimere o limitare anche parzialmente l'esercizio o il godimento di un qualsiasi diritto assoluto ed inalienabile in capo ad ogni individuo o in capo ad una comunità di nativi.
 - o) Istruzione e formazione sui Diritti Umani, a mezzo di corsi, convegni, audiovisivi e altri mezzi divulgativi.
 - p) Espansione del turismo sostenibile, valorizzando le ricchezze del territorio nel rispetto della natura.
 - q) Istruzione libera e responsabile, sostenendo e promuovendo attività di formazione fuori dal contesto tradizionale nel rispetto dei fanciulli e delle loro potenzialità.
 - r) Informazione libera anche con l'ausilio di testate cartacea e/o via web.

4) La promozione delle varie attività potrà essere attuata mediante:

- Attività culturali: convegni, conferenze, mostre, esposizioni, sfilate, rappresentazioni, incontri, laboratori, dibattiti, seminari, proiezione di film, concerti, istituzione di concorsi, premiazioni
- Attività di viaggi, centri di alloggio a scopo culturale per ricerca e studio, comunità socio educative, centri agricoli e di ricerca di coltivazioni bio, energia alternativa, e studio di come tutte queste forme di società si sono evolute, richiamando gli antichi valori come ritorno ad uno stile di vita sano e naturale.
- Attività di formazione: corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento, attività di promozione dei corretti stili di vita
- Attività editoriale: pubblicazione di bollettini online, cartacei, atti di convegni, studi, ricerche, articoli, libri, a carattere divulgativo e scientifico
- Attività di servizi: consulenze di vario tipo, coaching, counseling, psicoterapia, colloqui di sostegno, assistenza socio sanitaria, sportelli di ascolto, visite
- Attività in collaborazione con altre Figure con scopo analogo al fine di diffondere il proprio onorevole intento.

ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, gli Enti e le Associazioni che ne fanno richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi e accettando il presente Statuto e il regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi ad esercitare in prima persona i principi solidali e collaborativi contenuti nel presente statuto.



3. Ci sono 4 (quattro) categorie di soci:

Fondatori: coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione o partecipato alla prima assemblea ordinaria.

Ordinari: esercitano il principio della reciproca donazione periodica e prestano la propria opera in modo personale e indipendente purché conformi a principi collaborativi e a principi di tutela della salute della persona e dell'ambiente in generale. È ammessa la categoria dei soci temporanei.

Onorari: persone nominate tali dall'Assemblea, per meriti particolari, acquisiti a favore dell'Associazione.

Sostenitori: oltre l'ordinaria reciproca donazione tra i soci, sostengono le iniziative dell'associazione mediante tesseramento e/o con donazioni. Non partecipano ad assemblee o atti.

I soci dovranno indirizzare domanda al Presidente (o suo delegato), il quale può deliberare in merito al suo accoglimento e sottoporre poi la decisione a ratifica del Consiglio direttivo che approverà o respingerà le richieste di adesione. Il Presidente ed il consiglio direttivo hanno facoltà di istituire poteri gestionali ai soci di fiducia per tutto ciò che attiene l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione di territori locali predefiniti. E' prevista una quota associativa "una tantum" per sostenere le spese di avvio e le spese strutturali inerenti l'organizzazione, l'operatività e la strumentazione necessaria. La quota sociale "una tantum" è intrasmissibile, non rivalutabile e non ripetibile.

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) Piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti.
- b) L'obbligo del pagamento della quota "una tantum".
- c) L'obbligo di mantenere rapporti di correttezza e di rispetto con gli altri soci e con gli organi dell'Associazione.

La perdita della qualità di socio può avvenire:

- A) Per dimissioni.
- B) Per morte.
- C) Per espulsione, su delibera del consiglio direttivo e previo recupero della quota associativa "una tantum" nei seguenti casi:
 - 1) Grave inadempimento amministrativo.
 - 2) Inottemperanza alle disposizioni statutarie e ai regolamenti emanati dagli organi dell'Associazione.
 - 3) Comportamento scorretto.
 - 4) Quando, in qualunque modo, il socio abbia arrecato danni morali o materiali all'Associazione.

Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, senza che questo gli dia diritto al rimborso delle quote già versate. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e con effetto immediato. L'espulsione non comporta il rimborso della quota "una tantum".

L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, prevedendo per gli associati o partecipanti la maggiore età per il diritto al voto, per la proposta di modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.



ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per la proposta di modificazioni dello Statuto e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese da essi effettivamente sostenute, nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci sono tenuti a versare la quota "una tantum" come elencato nelle categorie di cui al punto 3 dell'art. 3 e rispettare il presente statuto e il regolamento interno.
4. Gli associati svolgeranno la propria attività nell'Associazione, prevalentemente a titolo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali e degli impegni presi.
5. I membri del Direttivo, per qualsiasi controversia, come previsto nell'art 15 dello Statuto allegato, si riservano il diritto di fornire assistenza legale.

ART.5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Direttivo, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 (trenta) giorni all'assemblea.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
 - Assemblea dei soci.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Fatti salvi emolumenti e rimborsi spese per le attività finalizzate.

ART. 7

(Assemblea)

- 1. L'Assemblea è composta dai soci Fondatori, Ordinari e Onorari.**
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto (per posta o per email), da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;



- approvare l'eventuale regolamento interno;
- proporre domande di nuove adesioni e l'esclusione dei soci, quando previsto;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quanto previsto per legge o dallo Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
3. Per modificare lo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, su espressa delibera del Direttivo.

ART. 10

(Revisione dei conti)

È facoltà del Consiglio Direttivo di avvalersi di un supporto esterno di revisione dei conti e di revisione dei bilanci. In ogni caso il Consiglio Direttivo è tenuto a rendere trasparenti e consultabili, dai soci che ne facciano espressa richiesta, tutte le operazioni contabili e di bilancio inerenti all'esercizio in corso o di esercizi precedenti.

ART. 11

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto a consultare il verbale e di richiederne una copia.

ART.12

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) contributi e donazioni programmate o volontarie;
 - b) donazioni e lasciti; *
 - c) erogazioni liberali in natura;
 - d) uso dei crediti e dei talenti;
 - e) ogni altro tipo di entrate diverse da quelle elencate;
 - f) beni mobili o immobili, sia in uso, che in proprietà o che saranno acquisiti dall'Associazione a qualsiasi titolo;
 - g) quota "una tantum" richiesta al momento dell'iscrizione.
- * (mediante Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà o atto redatto da Pubblico Ufficiale)



- 2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli avanzi di gestione ottenuti e risultanti in un determinato esercizio solare, vengono accantonati alla fine di detto esercizio in un apposito fondo temporaneo e dovranno essere reinvestiti in opere umanitarie entro e non oltre l'esercizio solare successivo.
- 3 Per l'impiego degli utili, la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, per un importo pari o superiore a € 1000,00 (mille/00) è d'obbligo l'avallo di firma di almeno Nr. 3 (tre) soci fondatori per procedere alla spesa preventivata.

ART.13

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno precedente. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo, depositato presso la sede dell'Associazione (o trasmesso via email) almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART.14

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'Art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale. L'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altri Enti o organizzazioni con uguali finalità e a fini di pubblica utilità.

ART.15

(Controversie)

Per qualsiasi controversia di natura giuridica, amministrativa, finanziaria, morale, "ONG HRD" si avvale della Convenzione di Vienna in termini di Arbitrato Internazionale, scegliendo come tribunale di elezione Roma in persona dei costituenti oppure avvalendosi secondo la necessità di assistenza legale che sarà valutata per i singoli casi.

ART. 16

(Trade mark e copyright)

Il nome, tutti i marchi, i loghi e le diciture dell'Associazione "ONG HRD" sono vincolati da Copyright, Trade Mark, Trade Name, Merchandise, il Diritto di Royalty e Publishing, Trade Secret. Qualsiasi uso improprio e/o non autorizzato di tutti o ciascuno di essi, comporta il reato di appropriazione indebita, con tutte le conseguenze legali che tale appropriazione comporta.

ART.17

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dalle normative stabilite in Diritto Internazionale.